

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il consigliere comunale di Milano architetto Giovanni Terzi è detenuto in custodia cautelare in carcere dal 13 ottobre 1998;

dal giorno dell'arresto e sino al 12 novembre il consigliere Giovanni Terzi è stato ristretto nel carcere di Opera (Milano);

il giorno 12 novembre 1998 il consigliere Giovanni Terzi è stato trasferito nel carcere di Novara;

secondo quanto riportato il giorno 12 novembre 1998 dall'agenzia Ansa e il giorno successivo dai principali quotidiani, il trasferimento sarebbe stato disposto dal Ministero di grazia e giustizia su sollecitazione dei magistrati della procura della Repubblica di Milano;

secondo tali fonti i magistrati della procura della Repubblica di Milano avrebbero esaminato il registro dei visitatori del carcere di Opera e avrebbero constatato che parlamentari e consiglieri regionali della Lombardia della stessa formazione politica di appartenenza di Giovanni Terzi si erano recati, secondo quanto previsto dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, in visita al carcere di Opera e li avevano incontrato, tra gli altri detenuti, il consigliere Giovanni Terzi;

in particolare i magistrati della procura della Repubblica di Milano avrebbero posto particolare attenzione a coloro che avevano accompagnato i parlamentari e i consiglieri regionali nelle visite al carcere di Opera;

secondo le stesse fonti, a seguito di tali accertamenti i magistrati della procura della Repubblica di Milano avrebbero richiesto e ottenuto il trasferimento del con-

sigliere Giovanni Terzi al carcere di Novara per impedire che consiglieri regionali dello stesso partito di Giovanni Terzi potessero incontrare Giovanni Terzi nel corso di eventuali successive visite del carcere di Opera;

le stesse fonti riferiscono che la procura della Repubblica di Milano avrebbe aperto un'indagine penale a carico dei parlamentari, dei consiglieri regionali della Lombardia e dei loro accompagnatori nelle visite al carcere di Opera;

l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario stabilisce che « gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione » da una serie di figure istituzionali tra cui i membri del Parlamento e i consiglieri regionali nell'ambito della loro circoscrizione e che « l'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano » tali persone « per ragioni del loro ufficio »;

secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla legge le ragioni delle iniziative assunte nello svolgimento delle loro funzioni parlamentari e consiglieri regionali sono insindacabili. Inoltre parlamentari e consiglieri regionali possono farsi accompagnare nelle visite agli istituti penitenziari da qualunque persona essi ritengano sia necessaria, anche per quella sola circostanza, allo svolgimento del loro ufficio;

pertanto appare all'interrogante che qualunque indagine penale che investa le prerogative di parlamentari e consiglieri regionali stabilite dalla legge e in particolare dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario rappresenti un atto arbitrario e illegittimo, gravemente lesivo di diritti intangibili;

i colloqui tra i parlamentari e i consiglieri regionali che hanno visitato il carcere di Opera e i detenuti sono sempre avvenuti alla presenza del direttore dell'istituto di reclusione e del comandante degli agenti di polizia penitenziaria, così come stabiliscono i regolamenti e la prassi

relative alle visite in carcere previste dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario —:

per quale ragione il Ministero di grazia e giustizia ha disposto il trasferimento del consigliere Giovanni Terzi dal carcere di Opera (Milano) al carcere di Novara;

se rispondano a verità le notizie secondo le quali il trasferimento del consigliere Giovanni Terzi è stato richiesto dalla procura della Repubblica di Milano;

se rispondano a verità le notizie secondo le quali i magistrati della procura della Repubblica di Milano hanno esaminato il registro dei visitatori del carcere di Opera e, in tale caso, in base a quali atti e poteri e nell'ambito di quale inchiesta sia stato disposto tale atto investigativo;

se sia a conoscenza del fatto che la procura della Repubblica di Milano avrebbe aperto un'indagine penale nei confronti dei parlamentari, dei consiglieri regionali e dei loro accompagnatori nelle visite al carcere di Opera, e, in caso affermativo, quale sarebbe il reato contestato e nei confronti di quali soggetti;

se, qualora tale indagine fosse stata aperta, il ministro non intenda avvalersi delle facoltà, prerogative e poteri di sua competenza, affinché siano in definitiva tutelate le prerogative dei parlamentari e dei consiglieri regionali. (5-05388)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni « opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione »;

l'Autorità è composta, oltre che dal presidente, da otto commissari, ognuno dei quali sembra costi alla collettività intorno a quattrocento milioni annui;

risulta, infatti, che ai commissari che si recano a Napoli o a Roma vengano rimborsate le spese di trasporto e di vitto sostenute;

stando a quanto pubblicato sul numero 14 del bollettino *AER News*, del 5 settembre 1998, nel mese di agosto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato alle imprese televisive nazionali e locali, nonché alle concessionarie pubblicitarie, « una richiesta di informativa finalizzata alla valutazione dell'insieme delle risorse del settore televisivo » e l'invio di tale richiesta, riguardante dati del bilancio 1997 disaggregati per le diverse tipologie di ricavi, è stato curato dalla A.C. Nielsen S.p.a.;

non risulta comprensibile per quale motivo l'Authority abbia deciso di affidare ad una società privata « esterna » il compito di raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione delle risorse del settore televisivo, piuttosto che utilizzare le risorse ed i dati esistenti presso l'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria, il quale, poiché già svolge una attività di rilevazione similare ed è tuttora dipendente dell'Authority sino al passaggio definitivo delle competenze, avrebbe potuto fornire gratuitamente lo stesso servizio;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è insediata a Napoli, nel centro direzionale, presso il grattacielo Francesco (Isola B5), struttura che risulta appartenere alla famiglia Caltagirone;

a tutt'oggi, solo tre dei quattordici piani presi in locazione sono agibili, mentre gli altri sembrano necessitare di varie opere di ristrutturazione;

per lungo tempo il quotidiano *Il Mattino* ha condotto una campagna stampa tendente a dimostrare come le strutture del centro direzionale fossero le più idonee, per prestigio e funzionalità, ad ospitare la sede dell'Authority (si veda, ad esempio, la dichiarazione del Presidente del consorzio di gestione dei servizi del centro direzionale - Ge.se.ce.di., Giovanni Cioffi, pubblicata sul numero di martedì 20 gennaio 1998);

poiché in qualità di editore del citato quotidiano napoletano la famiglia Caltagirone dovrebbe essere un soggetto sottoposto a vigilanza da parte dell'Autorità, appare alquanto grave che un organo vigilante abbia rapporti di natura economico-finanziaria con soggetti sottoposti al proprio controllo;

in considerazione dei citati rapporti economici, ad avviso dell'interrogante è difficile che l'Autorità possa svolgere in maniera ottimale il ruolo di soggetto *super partes*, garante del corretto funzionamento delle « regole del gioco » di un mercato così delicato e strategico come quello delle comunicazioni;

dall'autonomia gestionale e organizzativa che le leggi istitutive attribuiscono

alle diverse Autorità discende che le stesse non possono essere soggette a controllo del Governo né, per il tramite di questo, del Parlamento;

ad avviso dell'interrogante sarebbe invece necessario che tale controllo potesse essere esercitato, considerando da una parte che il funzionamento delle Autorità è assicurato dal denaro della collettività, dall'altra che occorre garantire le condizioni per lo svolgimento, da parte di questi organismi, di un ruolo *super partes* —:

quale sia l'opinione del Governo in merito all'opportunità di rivedere la normativa vigente in materia di autonomia gestionale e organizzativa delle Autorità.

(5-05389)